## VERBALE N． 5

Oggi 10 giugno 1954 alle ore 17 si è adunata，in una sala del Mini－ stero della Pubblica Istruzione al Viale di Trastevere，la Commissione Ministeriale per la redazione del Piano paesistico territoriale della Via Appia Antica e delle sue adiacenze．

Sono presenti：
1）Il SeN．Dr．Umberto ZANOTTI BIANCO－Presid nte，
2）Il Dr．Felice Mario CAMPOLI，Capo Divisione della Direzione Ge－ nerale delle Antichità e Belle Arti，
3）Il Prof。Dr．Pietro ROMANELII，Sovrintendente alle Antichità di Roma $I$ ，
4）Il Prof．Dr．Carlo CESCHI，Sovrintendente ai Monumenti del Lazio，
5）Il Dr．Giovanni QUATTROCCHI，Ispettore Capo al Ministero dell＇Agri coltura e dale Foreste，
6）Il Prof Antonio Maria COLINI，della X Ripartizione delle Belle Arti del Comune di Roma，
7）I＇Arch．Plinio MARCONI，Professore della Facoltà di Architet－ tura di Roma，
8）Il Prof Avv．Edoardo VOITERRA，Ordinario di Diritto Romano nel－ I＇Università di Bologna，
9）I＇arch．Iuigi PICCINATO，Professore della Facoltà di Architettu－ ra di Venezia，
10）I＇Ing．Arch．Paolo ROSSI de PAOLI，Presidente dell＇Istituto Nazio－ nale di Urbanistica，
11）Il Prof．Giuseppe CECCAREHII（Ceccarius）Pubblicista，
12）Il Prof。Giuseppe MAFCHETTI LONGHI，studioso di archeologia，
13）La Sig。na Nina RUFFiNI，pubblicista，
Segretario：Enea CIANETTI．
Il Presidente Senatore ZANOMTI Bianco apre la seduta e comunica di essere già stato a fare i primi approcci presso il Presidente della Repubblica per facilitare la revoca del Decreto，che approva il Piano 141．S．E．Einaudi，compreso della importanza e udite le plausibili ra－ gioni，non ha negato di massima l＇accoglimento di tale desiderio，ma lo ha subordinato alla proposta che，in tal caso，dovrebbe essergli avanza－ ta dal Ministero dei IL．PP。

Ha quindi la parola il Prof．Avv．Edoardo Volterra，il quale pre－ mette la necessità di dover essere molto chiaro sull＇argomento，che vuol trattare dal punto di vista giuridico．

Sostiene la tesi che il Decreto Presidenziale del dicembre scorso
non debba e non possa considerarsi altrimenti che nullo．Se lo si volesse applicare，si commetterebbero violazioni di legge：è bene pere ciò guardare apertamente le cose in faccia，se si vuole salvare l＇Ap－ pia Ântica．

Egli rifà la storia del Piano 141 e ricorda come il 30 luglio 1952 il Consiglio Comunale di Romz－deliberasse di chiedere l＇approvazione di tale piano，il quale contemplava varianti notevo－ li di svariati piani in precedenza approvati．A norma dell＇art． 16 della Legge 17 agosto 1942 n .1150 ，e sentita la Commissione previ－ sta dall＇art． 3 della Legge 24 marzo 1932 n .355 ，il Ministero dei IL。PP。 proponeva l＇approvazione di detto piano，il quale veniva ap－ provato con decreto del Presidente della Repubblica il：27 dicembre 1953；stralcidindosi una parte della zona e con modifiche e integra－ ZIOnI，e sottoponenda l＇approvazione stessa alla precisa condizione dell＇osservanza di ben 11 prescrizioni．

Fa osservare che il Decreto Presidenziale citato manca del－ la fissazione，tassativamente richiesta dall＇art．16，comma 3 della Legge 17 agosto 1942 n .1150 ，del tempo non maggiore di anni dieci， entro il quale il piano particolareggiato dovra essere attuato e dei termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazio－ ni．Tale omissione cimporta l＇inefficacia del Decreto presidenziale medesimo，in quanto manca l＇elemento indicativo del termine，tra－ scorso il quale cessa la validità del piano particolareggiato mede－ simo，e dentro il quale possono eseguirsi le espropriazioni．

Nello stesso Decreto presidenzialémanca a menzione che il piano particolareggiato sia stato preventivamente sottoposto al Ministero della Pubblica Istrozione（a norma dell＇art． 16 della Leg－ ge 17 agosto 1942 n .1150 ）in quanto nel piano medesimo erano compre se cose e immobili sosgette alla legge $1^{\circ}$ giugno 1939 n． 1089 e al－ la legge 29 giugno 1939 n．1497． $\mathrm{E}^{\prime}$ vero che una recente，sentenza del Consiglio di Stato，in data 9 giugno 1953 （VI Sezione n． 303 Presi－ dente Macchia，estensore Testa）ha afermato che nella approvazione dei piani particolareggiati di esecuzioneddel piano regolatore ili Roma，＇il Ministero della Pubblica Istruzione sia rappresentato nella Commissione istituita a norma dell＇art． 3 del R．D．L． 6 luglio 1931 n． 981 （successivamente convertito nella legge 24 matzo 1932 n．355） e che in tal modo il Ministero sia chiamato，in forza in un＂Jim singulare＂emanato per la città di Roma，a svolgere in precedenza l＇azione di tutela degli ambienti monumentali。

Ma l＇autorevolissima opinione emessa dal Consiglio di Sta－ to per un caso diverso，non sembra applieabile alla nostra fattispe－ cie，in quan to la legge del 1942，posteriore a quella del 1932，af－ fida al Ministero della Pubblica Istruzione un controllo preventi－ vo，assai maggiore di quello previsto dalla legge anteriore 24 marzo 1932.
Infatti per la legge del 1942，i piani particolareggiati che com－ prendono cose immobili di interesse artistico o storico，o cose immobili che abiano cospicui caratteri di bellezza naturale，deb－ bono riportare $\ddagger$ na necessaria approvazione del Ministero della Pub－
blica Istruzione, laddove la Legge del 1932 per il piano regolatore di Roma si limita a richiedere, indistintamente per qualsiasi zona, la, approvazione di una Commissione formata da funzionari di varii Ministeri, la quale delibera a maggioranza dei suoi membri e nella quale pertanto i rappresentanti del Ministero della Pubblica Istruzione potrebbe anche trovarsi in minorenza. Evidentemente è funzione ben diversa queila di approvare preventivamente un progetto e quella di partecipare a mezzo di timbri, ad una commissione collegiale che collegialmente esprime il proprio parere.

Non è nemmeno lontanamente pensabile che, proprio rispetto alle cose immobili di interesse artistico-storico o per le bellezze naturali della città di Roma, il legislatore abbia voluto limitare i poteri del Ministero della Pubblica Istruzione e prevedere proprio per dette cose una tutela minore che nelle altre città e persino nei più piccoli comuni d!Italia. Enelle lesge del 1942 non vi è il più lontano cenno ad una esclusione dei piani particolareggia ti della città di Roma dalla approvazione preveni va del Ministero de $\overline{\bar{l}}$ la Pubblica Istruzione, come neppure alla esistenza di un "Jus singuł lare" limitativo per la citta di Roma nella difesa dell'arte, della storia e del paesaggio. Comunque tale "jus singulare" sarebbe stato abrogato dall ${ }^{2}$ art. 45 della legge del 1942; onde la rilevata mancan-
A za dell'approvazione preventiva del piano particolareggiato n. 141 da parte deI Ministero della Pubblica Istruzione, infirma la validità del Decreto Presidenziale del 27 dicembre 1953.

Indipendentemente dai vizi sopra rilevati il Prof。Volterra sottolinea che l'approvazione del piano particolaregsiato n. 141 potrà essere revocata con Decreto Presidenziale su proposta del Ministe ro dei LL.PP., sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP。e il Ministero della Pubblica Istruzione, La proposta ed il nuovo Decreto presidenziale dovranno essere motivati sulla base di sopravvenute ragioni, che determinino la totale inattuabilità del piano particolareggia
 interesse pubblico. Ora non è difficile elencare tali ragioni (rilievi da parte di archeologi e di altri studiosi, proteste del pubblico, nuove esame da parte di esperti, parere della Commissione, rilievi artistici, eccoecc.) che motivino l'interesse pubblico alla revoca stessa.
off 9 finses Fa rilevare infine che il Ministero per i Lavori Pubblici, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, possono sempre avanzare proposte relative alla regolamentazione della parte stralciata dal piano ad oriente della via Cristoforo Colombo, tanto più che nessun termine è stato posto dal Comune per la presentazione dello studio delle costruzioni da far sorgere sulla zona medesima. Fa rilevare altresì che varie delle prescrizioni, elencate nel Decreto presidenziale del 27 dicembre 1953 e la cui osservanza è stata posta come precisa condizione de l'approvazione del piano, non sono sta te attuate, e che comunque non è stato stabilito nel Decreto presiden ziale alcun termine per la predetta attuazione, onde anche sotto questo profilo può giustificarsi la revoca dell'approvazione del piano

141, o quanto meno può dichiararsi la inattuabilità del piano medesimo.

A maggior ragione il Ministero dei LL.PP. può per le suesposte ragioni, sospendere la esecuzione del piano particolareggiato 141 ed invitare gli organi competenti a compilarne un altro in sostituzione. Il Parlamento - dice il Prof.Volterra - può sempre votare apposita Legge, la quale, modificando in parte la legge 24 marzo 1932, n.355, stralci dal piano regolatore di Roma la zona della Via Appia, delegando al Ministero dei LL.PP. e al Ministero della Pubblica Istruzione la preparazione di un piano regolatore per detta zona.

Quanto agli interessi privati, che potessero esserci costituiti tra la pubblicazione del piano particolareggiato 141 (appro vato con Decreto presidenziale del 27 dicembre 1953) e la revoca o 1 a modifica del piano medesimo, il Prof.Volterra fa osservare che la loro regolamentazione è preyista dalle norme relative alla dichiarazione di pubblica utilità (art. 16 della Legge 17 agosto 1942 n .1150 ).
$E^{\prime}$ da prevedersi che dato il brevissimo tempo intercorso dal la entrata in vigore del Decreto presidenziale del 27 dicembre 1953, gli interessi privati siano relativamente pochi e quindi assai modestoll'ammontare della relativa indennità a carico dello Stato. Appun to per evitare che possono costituirsi altri interessi privati, è quanto mai urgente provvedere alla revoca del piano particolareggiato 141. Conclude perciò il Proi. Volterra la sua elaborata disamina cos dire ohe, avendo tutti deplorato il piano 141, nulla di più semplice dovrebbe essercidella sua revoca, anche per facilitare il compito del Comune e per dare poi agio a tutti, e specialmente agli architetti e agli urbanisti di lavorare su qualemsa di concreto per la miglior tutela della Appia Antica.

Il Presidente Sen. Zanotti Bianco ringrazia il Prof.Volterra per la lucidissima esposizione fatta, della quale si dichiara soddisfatto e felice, potendo così avere una valida arma per poter vincere eventuali resistenze.

Il Dr.Campoli, al fine di evitare obiezioni contrarie, si permette di ricordare che, in base all'art. 16 della Legge urbanistica 1150 del 17 agosto 1942, l'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione fu data per mezzo degli architetti Ceschi e Rosi, presenti nella Commissione urbanistica. Ma il Prof.Volterra legge il secondo comma di questo articolo che dice testualmente:
"I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili "soggette alla Legge $1^{\circ}$ giugno 1939 n. 1089 e alla legge 29 giugno "1939 n. 1497, dovranno essere PREVENTIVAIENTE sottoposti al Ministe "ro dell'Educazione Nazionale"; e sottolinea in modo speciale la parola "preventivamente": ciò novi fu fatto. Il Direttore Generale poi non ha il dititto di poter firmare quando si tratta di legge che deve essere controfirmata, tranne il caso di mandato speciale per la deroga a questa prescrizione. Dal Decreto Presidenziale non risulta che il Ministero della Pubblica Istruzione sia stato infor-

$$
=5=
$$

mato preventivamente.
Il ProfoMarconi ricorda però che, quando fu deliberato il piano regolatore del 1931, furono emesse norme speciali in deroga a quelle comuni: ci potrebbe quindi essere pericolo che fossero respinte le ragioni del Prof。Volterra. Ma questi ribatte che nella Legge del 1939 c'è in fondo un articolo, che dichiara nulle tutte le disposizioni contrarie, e lamenta inoltre che il Consiglio Superiore delle Belle Arti non sia stato sentito, mentre avrebbe dovuto esserlo.

Il Dr.Campoli domanda in base a che cosa, e il Prof.Volterra lo informa che ciò devesi proprio in base alle norme istituzionali del Consiglio Superiore stesso.

Il Prof.Cecarelli ricorda infatti che per la Pia Casa di S.Rosa il Consiglio Superiore fu sentito, e il Prof。Volterra rilegge an cora una volta l'intero articolo 16 della Legge Urganistica perchè sia tenuto presente in ogni caso.

L'Arch. Ceschi mostra interessamento alle affermazioni giuridiche del Prof.Volterra, senza il riconoscimento delle quali l'azione della Sovrintendenza ai Monumenti potrebbe essere sempre infirmata, se veramente il suo Ufficio non potesse imporre vincoli ulteriori a quelli di piano regolatore.

Il SeN Zanotti Bianco domanda quale sia ormai la strada da seguire e il Prof. Volterra dice che basta dichiarare la inefficienza del piano, del quale però occorre ottenere revoca, mettendo di accordo il Ministero della Pubblica Istruzione con quello dei LL.PP.

I'Arch. Ceschi espone la difficile situazione nella quale si era trovata la Sovrintendenza ai Monumenti, e quindi il Ministero della Pubblica Istruzione, quando dai sopraluoghi effettuati, risultò che il Comune di Roma, prima ancora che il piano 141 fosse approvato, aveva - compiuto ingenti sbancamenti di terra, aveva costimuito la massācciata della grande strada di congiungimento tra il quartiere Ostiense e I'ApPio Latino e \&veva compiuto opere di fognatura.

Il Prof.Volterra conferma che, se il Comune aveva violato le norme procedurali, tanto più occorre che si provveda alla revoca.

L'Arch. Ceschi ricorda che l'Assessore On.le Storoni disse che avrebbe concesso le licenze di fabbricabilità; ciò renderebbe assai dif ficile l'azione posteriore della Sovrintendenza.

II Wr. Ie i conclude che ormai convenga provvedere alla votazio ne di un ordine del giorno che viene redatto, letto e approvato all'unanimità nel modo seguente:
"La Commissione per il piano paesistico della Via Appia,
" dopo aver in varie sedute esaminata la questione nel suo com"plesso e posto alla studio per la sua urgenza il piano 141 , che dal pun"to di vista estetico, urbanistico e paesistico, è esenzlale alla conserva "zione delle caratteristiche e dei valori della Via Appia, che l'opinio"ne pubblica nazionale ed internazionale richiede siano tutelati e che
" essa è chiamata a tutelare. Ascoltato il parere giuridico dei " professori Maroi e Volterra,
"constatato che, da un punto di vista giuridico, il deere"to che ha approvato il piano 141 è da ritenere non valido e non ap"plicabile:
" a) per la mancan a della fissazione, tassativamente ri"chiesta dall'art. 16 comma 3 della Legge 17 agosto 1942 n .1150 , del "tempo entro il quale il piano particolareggiato deve essere attua"to e dei tempi entro cui potranno essere compiute le relative espro"priazioni,
" b) poichè il piano non risulta preventivamente sottoposto "al Ministero della Pubblica Istruzione a norma dell'art. 16 della "Legge sopra richiamata,
" c) perchè non sono state attuate le prescrizioni, la cui "osservanza è stata posta come precisa condizione della approvazione "del piano da parte del Presidente della Repubblica; e poichè alcune "di tali prescrizioni sono inattuabili,
"chiede che il Ministro dei II.PP. provveda a revocare la "approvazione del predetto piano particolareggiato n. 141 o quanto "meno a dichiarare tale approvazione inefficace, sospendo intanto " con urgenza I'esecuzione del piano stesso".

Il Senatore Zanotti Bianco assicura che presenterà e difenderà questo ordine del giorno davanti al Ministro dei IL.PP.

Dopo di che la seduta è tolta alle ore 19,45 .

II PRESIDENTE
/DL

